COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 736

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 736

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonché ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro (*Approvato dal Senato*) (3989);

CERUTI CARLO e ZANIBELLI: Integrazioni alla legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia (892);

CERUTI CARLO ed altri: Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati ex mezzadri e coloni (3737);

CRUCIANI e ROBERTI: Estensione dell'assistenza di malattia ai coloni mezzadri e loro familiari (3781) 736

PRESIDENTE 736, 738, 739, 741 742 744, 745

ABENANTE 742

ALINI 738, 743

ARMAROLI 737

BIANCHI FORTUNATO 742

BERLINGUER MARIO 744

PAG.

BORRA 737, 744

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . 737, 739, 740, 744, 745

CENGARLE, *Relatore* 736, 739

DI MAURO LUIGI 739, 740

SCALIA 743

TOGNONI 737

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790 (3866) 745

PRESIDENTE 745, 746, 748, 749

BIAGINI 748

BIANCHI FORTUNATO 746

BORRA 749

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 745, 746, 748

CENGARLE, *Relatore* 749

CUCCHI 747

DI MAURO LUIGI 739

GUERRINI GIORGIO 747, 749

PUCCI EMILIO 746, 748, 749

TOGNONI 747, 748, 749

VERONESI 746

Votazione segreta:

PRESIDENTE 753

La seduta comincia alle 9,50.

SULOTTO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Marzi Fernando, Ferioli, Sabatini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Del Castillo, Napoli, Pucci Ernesto e Quintieri sono sostituiti per la discussione del disegno di legge n. 3989, rispettivamente dai deputati Piccinelli, Berlinguer Mario, Stella e Franzo; e che il deputato Cucchi sostituisce il deputato Santi per la discussione del disegno di legge n. 3866.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonché ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro *(Approvato dal Senato)* (3989), e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo e Zanibelli: Integrazioni alla legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia (892); Ceruti Carlo ed altri: Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati ex mezzadri e coloni (3737); Cruciani e Roberti: Estensione dell'assistenza di malattia ai coloni, mezzadri e loro familiari (3781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3989: « Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonché ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro »; e delle proposte di legge: n. 892, d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo e Zanibelli: « Integrazioni alla legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia »; n. 3737, di iniziativa dei deputati Ceruti Carlo, Mengozzi, Buzzi, Carra, Dossetti, Zanibelli, Girardin, Cavallari Nerino, Cengarle, Toros: « Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati ex mezzadri e coloni » e n. 3781, d'iniziativa dei deputati Cruciani e Roberti: « Estensione dell'assistenza di malattia ai coloni, mezzadri e loro familiari ».

Nel corso della precedente seduta è stata svolta la discussione generale; successivamente vi è stata la replica del Relatore e del rappresentante del Governo. Se non vi sono obiezioni, possiamo quindi passare all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'assistenza di malattia è estesa ai titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia e ferma restando la facoltà di opzione prevista dalla legge 26 luglio 1965, n. 975.

L'assistenza è dovuta ai titolari di pensione di cui al precedente comma ed ai rispettivi familiari conviventi ed a carico indicati all'articolo 1, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, secondo le norme, limiti e modalità, previsti da quest'ultima legge e sue successive modificazioni e integrazioni, per la categoria dei coloni e mezzadri, e, secondo le norme, limiti e modalità previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per la categoria dei coltivatori diretti. Anche ai titolari di pensione di quest'ultima categoria l'assistenza è dovuta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Gli onorevoli Di Mauro Luigi, Venturoli ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere al secondo comma, dopo le parole « previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per la categoria dei coltivatori diretti » *le parole*: «con l'aggiunta delle prestazioni farmaceutiche ».

CENGARLE, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento, per i motivi che ho avuto modo di esporre nel corso della precedente discussione. In sostanza tutti noi auspichiamo che tale assistenza farmaceutica venga concessa anche alla benemerita categoria dei coltivatori diretti; non dobbiamo però dimenticare che nel caso specifico manca la copertura e che l'onere sarebbe addirittura di 22 miliardi.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Esprimo parere contrario, in quanto sono note le gravi difficoltà finanziarie delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, che non consentono l'aggiunta di nuovi oneri, per cui bisognerebbe provvedere anche ai mezzi di copertura; ricordo, infatti, che la Corte dei Conti ha recentemente dichiarato che non si possono stabilire prestazioni a carico degli enti previdenziali e assistenziali, senza indicare la relativa copertura. Sono d'accordo, peraltro, che il problema dell'estensione dell'assistenza farmaceutica esiste, però esso va risolto nel quadro di un più ampio contesto, quando vi saranno maggiori possibilità, in quanto la questione investe tutta la categoria dei coltivatori diretti, e non soltanto i pensionati.

ARMAROLI. Chiedo la parola per dichiarazione di voto. Debbo riconoscere che quella dell'assistenza farmaceutica è una questione estremamente importante per questa categoria, la quale ricorre dal medico soltanto in casi indiscutibilmente indispensabili; e il danno maggiore è che in questi casi, quando si incorre in malatte gravi, c'è sempre di mezzo la perdita del podere per l'insufficienza della assistenza.

Io sono testimone di diversi casi, nella mia regione: alcuni colpiti da tumore stanno perdendo lentamente la vita, dopo aver perso la proprietà. A cosa serve, quindi, l'assistenza del medico se non si ha quella farmaceutica? Per me è molto più importante l'assistenza farmaceutica di quella del medico generico, perché avere quest'ultimo e non la possibilità di continuare ad acquistare i medicinali e i farmaci – che tutti sappiamo bene quanto siano costosi – è una profonda ingiustizia.

Noi, perciò, voteremo il testo del disegno di legge, ma occorre che il Governo assuma un impegno preciso per far fronte a questa esigenza. Non credo che in fin dei conti si tratti di un onere immenso; non si ritardi comunque ancora la soluzione del problema, perché, effettivamente, il caso è drammatico!

TOGNONI. Noi, naturalmente, voteremo a favore di questo emendamento, perché si tratta di un problema che è sul tappeto da anni. Non accettiamo però la tesi secondo la quale si dovrebbero rinviare ad una soluzione globale problemi che possono essere affrontati man mano che si presentano. Il Ministro ci ha detto che non esiste la copertura finanziaria. Questo è un terreno un po' scabroso, perché, da quanto abbiamo avuto modo di vedere nella discussione fatta nella precedente seduta, c'è chi contesta perfino la copertura finanziaria prevista dal disegno di legge, poiché ci sono dubbi sulla consistenza dell'avanzo della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi – che ammonta, come è noto, a 37 miliardi – per coprire queste spese. Noi abbiamo contestato comunque questa forma di copertura, perché siamo contrari in linea di principio alla distrazione dei fondi da quelli che sono i loro scopi istituzionali; e in linea di fatto perché si tratta di attingere a una gestione destinata istituzionalmente all'assicurazione contro la tubercolosi e che assiste lavoratori in condizioni particolarmente disagiate, i quali attendono dei provvedimenti di miglioramento della loro assistenza: miglioramenti che certamente verranno negati quando discuteremo le proposte di legge apposite, perché nel frattempo la gestione tbc. sarà in *deficit*, come tutte le altre.

Per questo motivo noi abbiamo indicato in un altro emendamento una nuova forma di copertura, non soltanto per evitare di attingere alla gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, ma anche per reperire i mezzi per l'assistenza farmaceutica.

Quante volte, del resto, noi approviamo disegni di legge o proposte di legge che indicano per la copertura il fondo destinato alla copertura dei provvedimenti legislativi in corso?

Affrontiamo comunque il tema complessivo dell'assistenza completa ai pensionati di queste categorie.

Mi sembra strano, però, che l'onorevole collega Armaroli, dopo avere espresso con nobili parole il suo consenso a risolvere il problema, e dopo aver dipinto, sempre con nobili parole, la tragica situazione in cui si trova il coltivatore diretto che va dal medico, si fa prescrivere una cura che poi non può praticare perché non ha denaro per comprare le medicine, concluda dicendo che voterà il testo del disegno di legge.

Noi non ce la sentiamo di assumerci questa responsabilità, per cui chiediamo a tutti i gruppi della Commissione di votare sul nostro emendamento e di assumersi le relative responsabilità.

BORRA. Credo che non sia difficile essere d'accordo sulla necessità di fornire l'assistenza farmaceutica ai pensionati coltivatori diretti. Debbo tuttavia richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che ancora siamo costretti a coprire le necessità finanziarie in modo che non ci soddisfa e sull'affermazione del Governo che qui andiamo incontro a una nuova spesa, cui non si dice come farvi fronte.

In questo senso condivido il pensiero dell'onorevole Armaroli, di invitare cioè il Governo ad approfondire il problema, ma in questo momento noi dobbiamo approvare il disegno di legge, che comunque assicura l'assistenza sanitaria e ospedaliera a soggetti che ne sono privi.

ALINI. Non starò qui a ripetere le ragioni che sono state già sostenute dall'onorevole Venturoli in favore dell'emendamento. Si tratta di ragioni ovvie, sentite, più che giustificate. Il provvedimento è atteso da molto tempo e ci sembrava che questa fosse l'occasione più opportuna per avviare a soluzione il problema. Per questo motivo mi associo a nome del gruppo socialista di unità proletaria all'emendamento.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, debbo precisare che essa avviene sul principio dell'emendamento, dovendo, il medesimo, in caso di approvazione, passare alla V Commissione bilancio per il parere di competenza.

Pongo, pertanto, in votazione nel principio l'emendamento Di Mauro Luigi ed altri, del quale ho già dato lettura e per il quale il Relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dal precedente articolo si provvede:

a) per i titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri:

1) con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,13 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Tale somma è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in aggiunta a quella prevista dall'articolo 6, secondo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, e con i criteri indicati nel comma stesso;

2) con un contributo capitario da ripartirsi nella misura di un terzo a carico dei coloni e mezzadri e di due terzi a carico dei rispettivi concedenti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 5, terzo e quarto comma, della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

La misura del contributo capitario predetto è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo medio unitario delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero medio dei soggetti che, ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno stesso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ovvero alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e tenuto conto del contributo di cui al punto 1);

b) per i titolari di pensione della categoria dei coltivatori diretti:

1) con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,195 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Tale somma è corrisposta senza spese dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

2) con un contributo da ripartirsi annualmente a carico dei coltivatori diretti in addizionale alla aliquota di cui all'articolo 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

La misura del contributo predetto è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero dei soggetti che, ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno stesso alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e tenuto conto del contributo di cui al punto 1).

Ferma restando la competenza delle Casse mutue comunali di malattia per la erogazione dell'assistenza medico-generica ai pensionati, l'onere relativo è posto a carico delle Casse mutue provinciali di malattia le quali tengono una contabilità separata per l'intera assistenza di malattia ai pensionati della provincia.

L'onorevole Di Mauro Luigi propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2:

« All'onere complessivo di 37 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

CENGARLE, *Relatore*. Esprimo parere contrario, anche perché la V Commissione con la sua delibera è estremamente esplicita a questo proposito, dichiarando di esprimere parere favorevole entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di copertura formulate nella iniziativa legislativa governativa.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero informare la Commissione che proprio in questi giorni sto studiando, con il Ministero del tesoro da una parte e le organizzazioni sindacali dall'altra, l'impiego della somma disponibile in questo capitolo per risanare le difficoltà finanziarie degli Enti che praticano l'assistenza malattia. Si tratta di una somma già moralmente impegnata e che dovrà formare oggetto di un disegno di legge nei prossimi giorni. Il Governo, quindi, non è in grado di accettare una decurtazione di 37 miliardi dal capitolo riguardante il residuo degli stanziamenti destinati originariamente alla fiscalizzazione degli oneri sociali, perché tale somma, nella parte residua, deve essere impiegata per venire incontro ai *deficit* degli enti mutualistici e in particolare per pagare i loro debiti verso gli ospedali.

DI MAURO LUIGI. Prima che si passi alla votazione, desidero richiamare l'attenzione sull'estrema gravità dell'atto che compie la maggioranza governativa, non solo i democristiani, ma forse e soprattutto i socialisti (perché li ritengo più sensibile ai problemi dei lavoratori e a quelli dei tubercolotici in modo particolare). Ma queste cose io le ho illustrate nella discussione di carattere generale e quindi non starò a ripetere tutte le argomentazioni addotte in ordine alla gravità dell'articolo 2, così come ci viene proposto dal Governo, e della esigenza, quindi, di modificarlo secondo le nostre indicazioni.

Io so che il Ministro, più volte, e al Senato in modo particolare, ha dichiarato che la questione dei lavoratori tubercolotici deve essere affrontata e risolta e che, col prelevamento che oggi si compie, non si intende affatto negare l'esigenza di venire loro incontro.

Io credo allora, signor Ministro, che noi potremmo anche giungere alla conclusione di ritirare il nostro emendamento, purché il Governo accetti, e non soltanto come raccomandazione, l'ordine del giorno da noi presentato, col quale si impegna il Governo a promuovere i provvedimenti intesi a migliorare, con decorrenza 1° luglio 1967, le indennità ai lavoratori tubercolotici e loro familiari, nonché a riordinare e migliorare l'assistenza nel più breve tempo possibile. Nel contempo verrebbe adottata, con quest'ordine del giorno, anche la decisione di costituire un Comitato ristretto per l'inizio immediato dell'esame delle proposte che riguardano i tubercolotici.

Quello che ci preoccupa, onorevole Ministro, non è il fatto che si prelevino i 35 miliardi dal fondo tubercolotici, bensì il fatto che, prelevando questo denaro, il Ministro ci possa dire: il fondo è deficitario, manca la copertura e quindi non potremo venire incontro ai tubercolotici. Se si vuole superare questo ostacolo, decidiamo di venire incontro contemporaneamente, con idoneo provvedimento, alle esigenze dei tubercolotici, e in tal modo credo che la legge potrebbe passare anche rapidamente.

PRESIDENTE. Per informazione dell'onorevole Ministro e della Commissione dò lettura sin da ora dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Di Mauro, Mazzoni e altri:

« La XIII Commissione lavoro della Camera, riconosciuta l'assoluta esigenza di risolvere rapidamente i problemi relativi al miglioramento dell'assistenza e delle indennità ai lavoratori tubercolotici e loro familiari,

impegna

il Governo a promuovere urgentemente i provvedimenti intesi a migliorare, con decorrenza 1° luglio 1967, le indennità ai lavoratori tubercolotici e loro familiari, nonché a riordinare e migliorare l'assistenza nel più breve tempo possibile.

Decide di costituire un Comitato ristretto della Commissione, col compito di preparare un testo unificato delle proposte di legge relative al miglioramento delle indennità ai lavoratori tubercolotici e loro familiari ».

Vi è altresì un ordine del giorno presentato dal Relatore e dagli onorevoli Borra, Cocco Maria ed altri. Ne dò lettura:

« La Camera, considerate le finalità sociali del disegno di legge n. 3889, tendente ad estendere l'assistenza malattia ai pensionati, coloni, mezzadri e coltivatori diretti, nonché ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, approva il parziale finanziamento con prelievo dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Nel rilevare che l'attuale sistema dell'assistenza antitubercolare è insufficiente,

invita

il Governo ad attuare il riordinamento della Gestione tubercolosi, anche sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche ».

L'onorevole Di Mauro ha detto che sarebbe disposto a ritirare il suo emendamento se venisse accolto l'ordine del giorno. Ora, nella discussione in Commissione, gli ordini del giorno sono normalmente discussi al termine della votazione degli articoli, mentre adesso sono tenuto a porre in votazione il suo emendamento.

Lascio comunque al Ministro decidere se vuol pronunciarsi subito sugli ordini del giorno o se vuol farlo successivamente; tuttavia un suo immediato giudizio potrà influenzare i Commissari in un senso o nell'altro.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non intendo rifugiarmi dietro un aspetto procedurale dinanzi ad un problema così importante come quello del trattamento dei tubercolotici.

La situazione è questa: come gli onorevoli colleghi sanno, ho cercato in tutti i modi – e questo spiega il ritardo di qualche giorno nella presentazione del disegno di legge, che è avvenuta il 15 febbraio al Senato – di trovare una diversa forma di copertura; ma invano. Per cui, quando l'onorevole Di Mauro Luigi dice: in seguito ci metteremo d'accordo con i sindacati, e intanto preleviamo questi 38 miliardi dal Fondo globale, io ho il dovere di avvertirlo che questo è uno sforzo che sarà molto difficile, per non dire impossibile, in quanto il Ministero del tesoro si trova nelle condizioni che sono a tutti note (il bilancio dello Stato non è infatti certo cosa che si possa nascondere).

Qual è la situazione della Gestione tubercolosi? Essa risente ancora, naturalmente, del beneficio di un attivo patrimoniale rilevante, ammontante a circa 60 miliardi; dalle informazioni assunte all'INPS, anzi, si può considerare anche di un ammontare sostanzialmente maggiore, perché una parte della proprietà è costituita da terreni edificatori adiacenti ai sanatori...

DI MAURO LUIGI. Scusi se la interrompo, signor Ministro. Ella ha parlato al Senato, presentando il disegno di legge, di « un avanzo patrimoniale di oltre 56 miliardi » (e non 60, quindi), affermando che « l'andamento della Gestione stessa, in base a dati provvisori, si profila favorevole ». Senonché l'INPS, nella sua relazione, intanto non dice che si tratta di 56 miliardi, ma di molto meno, e poi soprattutto dichiara che per il 1967, lungi dal profilarsi una situazione favorevole, si prevede un deficit di 16-17 miliardi.

Questa diventa quindi una finta copertura, perché l'anno prossimo non si potrà prelevare nulla dalla gestione di cui trattasi, in quanto anche la medesima entrerà in crisi.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Cinquantasei miliardi rappresentano la disponibilità patrimoniale al 31 dicembre del 1966. La cifra alla quale fa riferimento l'onorevole Di Mauro è quella preventiva del 1967. Ora, il preventivo è fatto su una base che lo stesso Istituto di previdenza sociale ha riconosciuto essere stato, fortunatamente, superata dagli eventi, perché non sfuggirà all'onorevole Di Mauro che a pagina 2 della relazione governativa si fa assegnamento su un monte salari di 7.700 miliardi.

Tali 7.700 miliardi rappresentano la cifra che fu preventivata d'accordo col Tesoro, in base all'andamento negli anni 1963-64 della fiscalizzazione degli oneri sociali. La massa salariale del 1967, secondo le prime contribuzioni già riscosse dall'Istituto, ammonta invece, per quanto riguarda il contributo della tubercolosi, anche fuori del settore dell'industria, a 8.600 miliardi. Questa è la previsione attuale.

Rispetto al 1964, la massa salariale non è diminuita; è diminuito invece il ritmo di incremento della stessa ed io non ho mai disconosciuto che c'è stato un aumento salariale del 2-3 per cento all'anno. Infatti, facendo un calcolo, si può constatare che dal 1964 (7.700 miliardi) ad oggi (8.600 miliardi) si ha un incremento di 900 milioni, cioè il 3 per cento all'anno. Questo accrescimento delle entrate ha però un significato diverso se si passa dal settore delle pensioni della Previdenza sociale, a quello ove si sono registrati sensibili aumenti nelle uscite: un 38 per cento nel 1965, e nel 1966 un altro 10 per cento. Non sono caduto in contraddizione, quindi, rispetto alle dichiarazioni fatte in Aula circa l'attuale impossibilità di attuare un aumento delle pensioni, anche se ora dichiaro che la massa salariale è leggermente aumentata.

Dal 1961 al 1962 e dal 1962 al 1964, il ritmo di incremento delle entrate salariali è pari al 25-30 per cento. Dal 1964 in poi, purtroppo, il ritmo di incremento della massa salariale è del 3-3,5-4 per cento.

Ciò premesso, questo miglioramento della base da cui son partite le previsioni fa sì che anche l'andamento della gestione tubercolosi

sia più favorevole di quello previsto dal bilancio preventivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nel corso della discussione in Aula sul provvedimento delle pensioni, l'onorevole collega Mazzoni lesse un brano della relazione sul bilancio preventivo dell'INPS, brano dal quale si desume che, dato il passaggio dal sistema della fiscalizzazione degli oneri sociali al sistema di entrate contributive, si ha una sfasatura nella riscossione delle entrate medesime. Ciò significa che nel 1967 la previsione è leggermente minore; maggiori disponibilità si avranno invece per il primo bimestre del 1968. Questo spiega perché l'andamento finanziario della gestione è più favorevole di quanto non fu previsto nel bilancio di previsione del 1967 dell'INPS. Comunque, non è contestabile che al 31 dicembre 1966 esistesse un avanzo patrimoniale ascendente, a mio giudizio, a 58-59 miliardi.

Non possiamo dire di quanto diminuirà l'avanzo patrimoniale nel 1967, se prima non stabiliamo a quanto ammonterà il disavanzo della gestione nello stesso anno. Se l'andamento continuerà ad essere favorevole, è chiaro che alla fine dell'anno, con lo sfasamento derivante dal bilancio, sia pure di competenza e non di cassa, si verificherà quanto ho detto prima, cioè un ritardo di qualche mese, perché al primo bimestre del 1967, dato il passaggio dal sistema della fiscalizzazione a quello dell'entrata contributiva, non si sono riscossi tutti i contributi.

Quindi resta ferma la previsione che l'andamento della gestione sarà più favorevole rispetto a quanto previsto dal bilancio di previsione dell'INPS e che comunque esiste un avanzo patrimoniale col quale si potrà sia apportare i miglioramenti richiesti, sia, eventualmente, far fronte ad altre esigenze.

Perché dico eventualmente? Innanzitutto la Camera sa che è in atto una inchiesta parlamentare sull'Istituto nazionale della Previdenza sociale che si propone di indagare, anche secondo il testo votato dal Senato quando istituì la Commissione d'inchiesta, specificamente sulla Gestione tubercolosi, sul riordinamento e sui miglioramenti da apportare alla assistenza. Bisognerà, quindi, attendere prima questa relazione, la quale del resto è a buon punto.

In secondo luogo, una modificazione legislativa è in atto e credo non sfugga a nessuno che la nuova legge ospedaliera dà un altro indirizzo agli ospedali sanatoriali. Questo naturalmente richiede una valutazione globale del problema, perché è chiaro che se l'assistenza sanatoriale entrerà nel più vasto ambito della sicurezza sociale – nel senso di una estensione globale – allora il problema va connesso a quello delle indennità economiche spettanti agli altri cittadini.

Fatte queste osservazioni, che non sono delle riserve, ma delle constatazioni obiettive, non ho alcuna difficoltà ad assicurare alla Commissione che prenderemo in considerazione questo problema. L'ordine del giorno si potrebbe completare con uno specifico richiamo anche alle indennità ai lavoratori; ma a prescindere dalla decorrenza (1° gennaio 1967 o 1° luglio 1967 non importa) non posso accettare l'ordine del giorno così come formulato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prego i presentatori di voler meditare sulla possibilità di modificare i rispettivi ordini del giorno, arrivando, se lo ritengono opportuno, alla loro fusione. Non allarghiamo comunque la discussione su questa materia, che esamineremo dopo la votazione degli articoli.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Di Mauro Luigi, Venturoli, Biagini, Rossinovich e Sacchi, di cui ho dato precedente lettura e per il quale il Governo e il Relatore hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 3, 4 e 5, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano una quota parte del contributo di cui al precedente articolo 2, lettera *a*), punto 1), determinata in relazione al numero dei titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri iscritti, a tale titolo, presso le Casse stesse.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il contributo di cui al precedente articolo 2, lettera *b*), punto 1), è ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti fra le singole Casse mutue provinciali di malattia sulla base

del numero dei titolari di pensione alle stesse iscritti ai sensi dell'articolo 1 e tenuto conto del costo delle prestazioni sostenute da ciascuna di esse nell'anno precedente per la categoria dei pensionati.

(*È approvato*).

ART. 5.

Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi previsti dal precedente articolo 2, lettera *a*) e *b*), a carico delle categorie dei coloni e mezzadri e rispettivi concedenti nonché dei coltivatori diretti, è determinata come segue:

a) lire 24 per ogni giornata accertata per coloni e mezzadri ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

b) lire 16 per ogni giornata accertata a carico di ciascun nucleo familiare diretto coltivatore ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6.

Per il biennio 1967-1968, i lavoratori ammessi al trattamento di cui al primo e terzo comma del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito in legge 16 febbraio 1967, n. 15, conservano, per tutto il periodo di ammissione al trattamento stesso, in deroga ai termini di cui all'articolo 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, il diritto a tutte le prestazioni sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Per la copertura dell'onere derivante dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 1967 sino a tutto il 31 dicembre 1968, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in aggiunta alla somma prevista dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e con l'applicazione dei criteri ivi previsti, una ulteriore somma pari allo 0,075 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assistenza contro la tubercolosi.

Per quanto concerne la quota parte delle somme predette di competenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405.

BIANCHI FORTUNATO. Chiedo la parola perché il presente articolo può ancora riagganciarsi alle dichiarazioni del Ministro sugli ordini del giorno. Mi permetto richiamare la attenzione del rappresentante del Governo, oltre che sulla questione delle indennità, anche su un altro aspetto del problema. L'articolo 6 stabilisce che per un biennio 1967-68, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del Contratto collettivo nazionale del 1939, venga esteso ai lavoratori disoccupati il diritto a tutte le prestazioni sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, per un periodo superiore a sei mesi. Ciò crea una sperequazione nei confronti dei lavoratori tubercolotici e dei loro familiari – sperequazione che è tanto più grave, data la peculiarità della malattia e la delicata situazione in cui si trovano questi nuclei familiari – per i quali viene meno l'assistenza sanitaria, dopo i sei mesi in cui il lavoratore è stato assente per malattia. Sarebbe quindi opportuno il mantenimento dell'assistenza sanitaria per tutto il periodo del ricovero in sanatorio del capofamiglia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, del quale ho dato precedentemente lettura, e al quale non sono proposti emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Alcuni colleghi hanno chiesto la parola per rendere delle dichiarazioni di voto. Ne hanno facoltà.

ABENANTE. Chiedo la parola per dichiarazione di voto, per sottolineare ancora una volta come sia assurda e sbagliata questa legge e come ancora una volta, nonostante tutte le dichiarazioni che abbiamo ascoltato sia da parte del Governo sia da parte della maggioranza, noi ci troviamo ancora di fronte alla politica dei due pesi e delle due misure; ci troviamo ancora e sempre di fronte al concetto della cosiddetta solidarietà fra i poveri e i bisognosi, che si traduce poi in pratica nell'ulteriore depauperamento dei fondi dei lavoratori per risolvere questioni sociali che non devono certo trovare soluzione soltanto in tal modo.

In altra occasione l'onorevole Scalia ha avuto modo di osservare che i fondi dei previdenziali, i fondi dei lavoratori, erano diventati come una sorta di pozzo di San Patrizio da cui attingere permanentemente per risolvere le questioni sociali del nostro Paese. Perché quindi da tali affermazioni di principio, che noi abbiamo sempre largamente condiviso, si passa a comportamenti pratici che non possono che denotare una scarsa coerenza nella maggioranza?

Non mi sembra ci si renda tutti conto perfettamente delle conseguenze che potrà determinare un provvedimento di questo genere. Forse nelle zone economicamente sviluppate il problema è marginale; ma che dire di una zona come Napoli, dove si è verificato lo scandalo del Principe di Piemonte? E scandaloso non era il fatto che il povero lavoratore tubercolotico tentasse di rientrare nell'ospedale per acquisire il diritto ad avere poi la cosiddetta assistenza; scandaloso era invece l'intrallazzo, la speculazione elettorale che vi si era imbastita sopra, era la disperazione di queste categorie, le quali non trovano occupazione e vivono ai margini della società.

Esistevano tutti i presupposti per poter ricordare tutto ciò.

Ma il provvedimento presenta un aspetto grave, che ci preoccupa: con la nuova legge ospedaliera, infatti, i valori in base ai quali è calcolato l'attivo di 60 miliardi decadranno automaticamente, in quanto se gli ospedali verranno trasferiti ad altra gestione si porteranno dietro anche i suoli edificatori, che come dicevo costituiscono la maggior parte dei 60 miliardi patrimoniali.

Un'ultima considerazione debbo fare, ed è questa: è stata sempre da parte nostra sostenuta la necessità di consultare i sindacati, quando si pongono in discussione questioni che coinvolgono i lavoratori. Questa volta ciò non è stato fatto, e soltanto noi siamo qui a rinnovare la protesta per un tal metodo.

Ecco perché noi, nel confermare la nostra netta contrarietà, speriamo ancora che si possa approvare quell'ordine del giorno che reca un chiaro termine di decorrenza per gli impegni che si andranno ad assumere; dichiariamo che comunque ci asterremo dalla votazione.

SCALIA. Desidero dichiarare a titolo personale che mi asterrò dalla votazione del disegno di legge, non perché non riconosca la intrinseca necessità e opportunità, più che mai sentita da tutti noi, di assicurare l'assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti, ma perché ritengo che ancora una volta con questo disegno di legge venga infranto un principio per il quale le organizzazioni sindacali del Paese vanno da tempo richiamando l'attenzione del Governo: il principio cioè di non distrarre somme e fondi destinati e comunque provenienti dalle categorie produttive dei lavoratori e prestatori d'opera, a favore di altre categorie, di lavoratori pur esse, ma che comunque non gravano sullo stesso settore produttivo.

Io riconosco la accentuata gravità di quanto sta avvenendo e contro il quale purtroppo non si riesce a porre valido rimedio. Gli onorevoli colleghi ricorderanno la mia opposizione di principio allorché si trattò di dare un contributo all'INAM: anche quello era un un provvedimento importantissimo, ma la cui copertura era errata. Dirò adesso il mio punto di vista sull'ordine del giorno presentato. Quando parlo del riordinamento della assicurazione contro la tubercolosi non intendo riferirmi puramente e semplicemente agli aumenti di contributi, ma a qualcosa di diverso. A mio avviso la tbc è ormai diventata una malattia che non ha più niente a che vedere con la peculiarità, tipicità, precipuità del male che affliggeva tante persone in precedenza; secondo me, quindi, la tbc dovrebbe semplicemente rientrare nel novero delle malattie e dell'assistenza malattie. Non condivido pertanto quanto affermato dall'onorevole Di Mauro Luigi, il quale sottolineava che non avrebbe avuto niente da ridire sul prelievo dei 35 miliardi, ma che non condivideva il fatto che si contraessero le possibili prestazioni di questo tipo particolare d'assicurazione. No, per me non va bene il prelievo che viene effettuato, perché mi sembra che sia fatto impropriamente.

Concludo esprimendo attraverso questa mia astensione, ancora una volta, un pressante invito al Governo affinché si voglia non più legiferare in questa delicata materia mescolando il sacro con il profano e viceversa.

ALINI. Se dovessi giudicare dal contenuto del provvedimento, ma soprattutto dalle dichiarazioni del Ministro in risposta agli ordini del giorno, dico apertamente che sarei indotto a votare contro il disegno di legge. Non voglio qui ripetere le ragioni che sono state addotte nel corso dei precedenti interventi e che furono anche sottolineati, sopratuttto, nel dibattito che avvenne al Senato e dalla posizione che il gruppo del PSIUP assunse in quella sede in ordine alla assistenza farmaceutica e

in ordine al gravissimo principio della copertura del provvedimento fatta attingendo ai fondi della Gestione tubercolosi. Comunque, anche per ragioni di coerenza con la posizione assunta dal nostro gruppo al Senato, dichiaro che mi asterrò dal votare il disegno di legge.

BERLINGUER MARIO. Non sono d'accordo con gli onorevoli colleghi che sono finora intervenuti. Io sono venuto qui come rappresentante dei lavoratori ammalati di tubercolosi, e credo che il mio voto debba rappresentare la protesta di questi ultimi, non una posizione che è stata assunta al Senato e che ora non è più esatta. Voterò quindi contro il disegno di legge.

BORRA. Condivido le osservazioni fatte dall'onorevole Scalia, anche perché sono in buona parte quelle che ho avuto occasione di sollevare io stesso in sede di discussione del presente disegno di legge. Però, dato che ci troviamo di fronte ad un problema che è urgente ed ha la sua importanza, a me sembra che non si possa trovare una diversa soluzione. Per questo noi democristiani voteremo a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora agli ordini del giorno, di cui avevo già dato lettura nel corso della discussione degli articoli, e che i rispettivi proponenti intendono mantenere separati.

L'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Borra, Cengarle, Cocco Maria, Bianchi Fortunato, Gitti, Veronesi, a seguito delle modificazioni introdotte dai proponenti, che hanno accolti i suggerimenti formulati in tal senso del Governo, risulta del seguente tenore.

« La Camera, considerate le finalità del disegno di legge n. 3989 tendente ad estendere l'assistenza malattia ai pensionati coloni – mezzadri e coltivatori diretti – nonché ai lavoratori disoccupati sospesi dal lavoro,

nel rilevare che l'attuale situazione dell'assistenza antitubercolare è insufficiente,

invita il Governo ad attuare il riordinamento della gestione tubercolosi, anche sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche, e

richiama anche l'urgenza di realizzare il più presto possibile l'adeguamento delle indennità ai lavoratori tubercolotici e ai loro familiari ».

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non posso accettare un giudizio di insufficienza, specie quando c'è una Commissione d'inchiesta che è stata nominata e che non si è ancora pronunciata. Posso comunque accettare una formula che richiami l'urgenza di realizzare l'adeguamento delle indennità.

PRESIDENTE. Si potrebbe sostituire alle parole « è insufficiente » le altre: « richiede un aggiornamento ». Quale è il parere del proponente in proposito?

BORRA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Borra ed altri, in tal senso emendato.

(*È approvato*).

L'ordine del giorno Borra ed altri rimane pertanto così formulato:

« La Camera, considerate le finalità del disegno di legge n. 3989 tendente ad estendere l'assistenza malattia ai pensionati coloni – mezzadri e coltivatori diretti — nonché ai lavoratori disoccupati sospesi dal lavoro,

nel rilevare che l'attuale situazione dell'assistenza antitubercolare richiede un aggiornamento,

invita il Governo ad attuare il riordinamento della gestione tubercolosi, anche sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche, e

richiama anche l'urgenza di realizzare il più presto possibile l'adeguamento delle indennità ai lavoratori tubercolosi e ai loro familiari ».

Do lettura, ora, dell'ordine del giorno Di Mauro Luigi, Berlinguer Mario, Mazzoni, Venturoli, Biagini, Sulotto, Rossinovich, Abenante, Tognoni:

« La XIII Commissione lavoro della Camera, riconosciuta l'assoluta esigenza di risolvere rapidamente i problemi relativi ai miglioramenti dell'assistenza e delle indennità ai lavoratori tubercolotici e loro famigliari,

impegna il Governo a promuovere urgentemente i provvedimenti intesi a migliorare con decorrenza 1° luglio 1967 le indennità ai lavoratori tubercolotici e loro familiari, nonché a riordinare e migliorare l'assistenza nel più breve tempo possibile,

decide di costituire un Comitato ristretto della Commissione, col compito di preparare un testo unificato delle proposte di legge relative al miglioramento delle indennità ai lavoratori tubercolotici e loro familiari ».

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non posso accogliere l'ordine del giorno, che pone fin d'ora una precisa decorrenza agli aumenti dell'indennità economica ai tubercolotici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Di Mauro Luigi ed altri.

(*Non è approvato*).

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Desidero dichiarare che l'ordine del giorno approvato dalla maggioranza non deve essere considerato per quanto mi riguarda, come un documento che tende ad eludere il problema. Sia la maggioranza che il Governo lo hanno rispettivamente proposto e accettato nell'intento di approvare utili e conclusivi provvedimenti al più presto possibile.

A tal fine debbo precisare che non sono contrario a quella parte dell'ordine del giorno Di Mauro Luigi, non accolto dalla Commissione che prevede la costituzione di un Comitato ristretto per iniziare l'esame delle proposte di legge concernenti il miglioramento dell'assistenza ai tubercolotici.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può allora rimanere stabilita la costituzione di un Comitato ristretto, che mi riservo di nominare sulla base delle indicazioni che mi faranno pervenire i gruppi, per l'esame delle proposte di legge, assegnate alla Commissione e concernenti l'assicurazione contro la tubercolosi.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 (3866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3866: « Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 ».

Nel corso della precedente seduta abbiamo sospeso i lavori all'articolo 11 a seguito dell'emendamento presentato dagli onorevoli Di Mauro Luigi, Mazzoni ed altri, inteso a stabilire in 600 mila lire mensili il limite massimo della pensione. Il Ministro avrebbe quindi dovuto esaminare, più che il testo della proposta, lo spirito dell'emendamento presentato e dire la sua opinione, sciogliendo così le riserve allora espresse.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anzitutto debbo rispondere al quesito che fu formulato, nella precedente seduta, e cioè se le pensioni di questo tipo sono soggette al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile. Secondo l'indagine fatta dagli uffici, sulle pensioni di questo e di altri fondi speciali non si paga l'imposta di ricchezza mobile.

In queste condizioni, il Ministero del lavoro ha esaminato, per suo conto, il problema e, in linea di massima, riterrebbe che, se si vuole stabilire un « plafond », questo è possibile senza peraltro intaccare il principio della libertà della contrattazione sindacale. Però si potrebbe stabilire un principio. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che l'articolo 2 della legge 21 luglio 1965,n. 903, ha istituito il Fondo sociale, prevedendo inoltre l'affluenza al Fondo medesimo di taluni contributi che provengono da varie fonti. Taluni di questi contributi, come ebbi a dire in Aula, non si sono dimostrati all'altezza delle previsioni: si riteneva cioè che l'importo sarebbe stato maggiore.

Si potrebbe quindi stabilire che le pensioni, le quali vanno al di là di un determinato « plafond » debbono essere decurtate di un certo « quid », che naturalmente andrebbe a favore del Fondo sociale. Questo sarebbe, credo, un risultato positivo, che non intaccherebbe la contrattazione sindacale, nel senso che si possono stabilire dei trattamenti di pensione che raggiungano qualche milione al mese, però è chiaro che il contributo di solidarietà sarà tanto più forte quanto più elevato sarà il « plafond » della pensione. Si potrebbero fare tre scaglioni: da 7 a 12 milioni all'anno, si paga un « quid »; da 12 a 18, una somma maggiore, ed oltre i 18, una cifra che potrebbe andare, secondo gli studi fatti dal Ministero, fino al 48 per cento.

Ciò detto, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Il testo che il Governo propone risulta nei seguenti termini:

« I titolari di pensioni dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, di importo annuo compreso fra i 7 milioni e 200 mila lire e i 12 milioni, sono tenuti a versare al Fondo

sociale, di cui alla legge del luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 16 per cento sulla parte di pensione eccedente tale importo. Per la parte di pensione eccedente i 12 milioni fino a 18 milioni è dovuto inoltre al Fondo sociale un contributo pari al 32 per cento di detta eccedenza. Per la parte di pensione eccedente i 18 milioni di lire annui è dovuto al Fondo sociale un ulteriore contributo pari al 48 per cento. Il contributo di solidarietà di cui al presente articolo è trattenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in sede di liquidazione della pensione ed è versato direttamente dal medesimo Istituto al Fondo predetto ».

Questa formulazione parla di titolari di pensioni di Fondi speciali. Ovviamente, pur essendo inserita in questa legge, si dovrebbe intendere operante nei confronti di tutti i Fondi.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* In effetti le soluzioni predisposte dal Ministero sono due: la prima riguarda il Fondo specifico, nell'ipotesi che dovessimo approvarlo soltanto per questa legge; la seconda è più generale e potrebbe essere stralciata da questo disegno di legge e formare oggetto di un nuovo provvedimento.

PRESIDENTE. La Commissione può decidere di adottare subito il provvedimento per i telefonici e nel contempo un deputato può presentare una proposta di legge per estenderlo alle altre categorie; oppure possiamo non affrontare in questa sede la materia, rimandando tutto ad un ulteriore disegno di legge.

VERONESI. Io sono del parere di non fare alcuno stralcio (tutti gli stralci sono destinati a rimanere lettera morta), ma di inserire nel provvedimento anche la norma di carattere generale: nel titolo può figurare la nuova disposizione, riguardante l'indicazione dei prelievi a carico delle pensioni che eccedono una certa quota.

BIANCHI FORTUNATO. Mi permetto di chiedere al Ministro un chiarimento: questa eventuale eccedenza rispetto al massimo delle pensioni deve proprio essere peculiarmente destinata al Fondo sociale e non al Fondo adeguamento pensioni? Se ben ricordo, infatti, la legge n. 903 prevede che il Fondo sociale debba gradualmente passare a carico integralmente dello Stato. Ora, mi chiedo, questo aspetto è stato tecnicamente valutato?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non mi pare che la sua obiezione possa condurre a un diverso risultato, perché il giorno in cui tutto il Fondo sociale passasse a carico dello Stato, naturalmente anche queste contribuzioni si trasformerebbero in imposta ed andrebbero a favore dello Stato stesso.

PUCCI EMILIO. D'accordo con quanto ha detto il collega onorevole Bianchi. Vorrei però un chiarimento: come sono state determinate le aliquote di prelevamento al di sopra di alcune cifre? Dato che le pensioni, per motivi che mi sfuggono, sono esenti dal pagamento della ricchezza mobile, facciamo sì che queste contribuzioni siano per lo meno adeguate alla stessa ricchezza mobile e non superiori. Il sedici per cento su 7 milioni mi sembra poco.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* È difficile rispondere alla domanda dell'onorevole Pucci, perché vorrei a mia volta chiedergli quali sono i criteri cui si è ispirato il legislatore per stabilire gli scaglioni della complementare e della ricchezza mobile. Non esiste alcun principio economico che dica che è esatta una percentuale piuttosto che un'altra, bensì si tratta di constatazioni che sono frutto dell'esperienza. Personalmente ritengo che una pensione superiore ai 18 milioni di lire annui debba essere, per quanto possibile, scoraggiata nell'attuale sistema italiano.

PUCCI EMILIO. Ho chiesto in base a quali criteri.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Un criterio di equità, onorevole Pucci. Io avrei voluto suggerire agli uffici di attenersi a una di quelle tavole di progressività che esistono nella nostra legislazione, ma il fatto è che ce n'è una per la complementare, una per la ricchezza mobile, una per l'imposta di successione, per cui non abbiamo affatto una situazione ben definita.

PUCCI EMILIO. In base alle nuove imposte di successione, stabilite quest'anno, un eventuale patrimonio di 500 milioni pagherebbe il 90 per cento. Poniamo il caso di un imprenditore che muore lasciando un patrimonio di 500 milioni: alla famiglia ne rimangono 50. Quale potrà essere il reddito di questi 50 milioni? Due milioni l'anno. Invece il pensionato che gode di 20 milioni annui paga, per la contribuzione al Fondo sociale, il 48 per cento. Questa a me sembra una sperequazione spaventosa.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non dobbiamo dimenticare che questa è la prima volta che si fa una cosa del genere. Cerchiamo quindi di non usare

una mano troppo pesante, di non essere troppo eversivi !

GUERRINI GIORGIO. A me sembra che in Commissione ci sia una disposizione favorevole a regolamentare il regime delle alte pensioni, e di conseguenza una favorevole disposizione a studiare quale sia l'accorgimento più idoneo per mantenerle entro certi limiti: o stabilire un « plafond », o indicare dei prelievi percentuali, a scaglioni, oltre un certo limite. Confesso, di fronte a queste due alternative, di essere alquanto dubbioso, e mi sembra senz'altro giusto quanto obiettava poc'anzi l'onorevole Pucci: raffrontate cioè alla imposizione per ricchezza mobile, cosa significano le percentuali del 16, 32 e 48 per cento ? In altra occasione, mi pare da parte del Presidente, fu ipotizzato un prelievo di carattere fiscale, a scaglioni, per somme eccedenti un certo limite. Anche questo è un discorso che si può fare. Prendiamo allora in esame questa triade di proposte (plafond per tutte le pensioni: prelievi di percentuali crescenti da versare al Fondo adeguamento pensioni o al Fondo sociale; prelievo di carattere puramente tributario) e vediamo quali conseguenze ne potranno derivare.

Quante sono, per esempio, le pensioni che raggiungono i 7 milioni e 200 mila lire ? quante quelle che arrivano a 18 milioni ? quante, infine, quelle che superano quest'ultima cifra ? In definitiva, trovo assai difficile fare una scelta fra questa e quella possibilità, senza che prima si sia fatto uno studio in proposito, almeno sufficientemente adeguato all'importanza del tema in questione. Ricordiamoci che non trattiamo solo dei telefonici, anche se sono del parere che l'articolo aggiuntivo debba riguardare soltanto tale categoria; in seguito la Commissione, nello spirito di una univocità d'indirizzo, potrà proporre una leggina per estendere il principio alle altre categorie.

Mi sembra pertanto che sia indispensabile avere almeno due giorni di tempo per esaminare il problema sotto il profilo delle conseguenze pratiche e sotto quelle della scelta tra l'uno e l'altro dei sistemi possibili.

TOGNONI. Ho chiesto la parola per « porre una mozione d'ordine » in sostanza per fare la proposta che ha testè fatto l'onorevole Guerrini, e che noi appoggiamo. Non vi sono ormai dubbi, mi sembra, sulla concorde volontà del Governo e della Commissione di giungere a una soluzione del problema. Gli onorevoli colleghi dirigenti il sindacato hanno già studiato qualche soluzione. L'onorevole Cucchi mi faceva giustamente osservare che un « plafond » come quello da noi proposto creerebbe delle ingiustizie, nel senso che, pur con una differenza di quindici o venti anni di anzianità, si arriverebbe a percepire la stessa pensione, per cui sarebbe preferibile stabilire il massimale collegandolo ai quarantesimi, anziché con una cifra complessiva.

D'altra parte, le questioni che ci ha posto il Ministro sollevano altri problemi. Destinazione al Fondo sociale ? L'onorevole Bianchi diceva: o al Fondo adeguamento pensioni ? Io aggiungo che ci sarebbe una terza alternativa: allo stesso Fondo telefonici. Se è vero infatti che discutiamo di pensioni di 7 e di 18 milioni, non dobbiamo dimenticare che ci sono anche pensioni di 22 mila e di 30 mila lire mensili !

Sarebbe quindi opportuno avere un po' di tempo a disposizione, con l'impegno di fare un esame approfondito della questione.

CUCCHI. Non parlo a nome del mio gruppo, perché lo fa l'onorevole Guerrini. A me sembra che la proposta del Ministero in fondo vada incontro alle esigenze che sono state qui prospettate. È sorto un problema di valutazione dell'entità relativa all'operazione limitativa delle pensioni che intendiamo fare.

Ma l'entità scaturisce dalle proposte fatte. Si sa che dai 7 ai 12 milioni c'è una trattenuta del 16 per cento; dai 12 ai 18 si raggiunge il 32 per cento; oltre i 18 milioni v'è un ulteriore 48 per cento. Mi pare, quindi, che la proposta del Ministero sia abbastanza chiara.

Vorrei anche avvertire di non crearsi soverchie illusioni sugli eventuali gettiti che possono scaturire da un provvedimento di questo tipo. Noi stiamo operando su settanta-ottanta persone e quindi il gettito proveniente da eventuali riduzioni, di qualsiasi tipo queste siano, può aggirarsi al massimo sulle decine di milioni annui (71, per la precisione). Perciò, non ci troviamo certo di fronte a cifre così notevoli da impressionarci. Si tratta di stabilire un principio e personalmente io sono d'accordo con l'onorevole Guerrini. Il problema non è, a mio avviso, di inserire nella legge che riguarda i telefonici, un concetto che valga anche per le altre categorie, bensì di stabilire in primo luogo questo concetto nella legge dei telefonici; la Commissione si impegna nel contempo a tradurre al più presto possibile in un fatto di carattere generale, che coinvolge tutti i Fondi speciali, una norma che è ormai acquisita dal Fondo speciale del personale telefonici.

Non vorrei esagerare nelle mie insistenze. ma vi prego di considerare che tutto è fer-

mo per una settantina di persone, mentre ci sono cinquemila telefonici interessati al problema. Nella legge attuale c'è un vuoto, perché la stessa presuppone un aumento delle pensioni soltanto per i pensionati anziani. Noi, con questa legge trasferiamo a favore delle vecchie pensioni 10 miliardi. Ora io mi domando: perché dobbiamo bloccare, per 70 milioni, un provvedimento che preoccupa i pensionati tutti? Ormai le ferie sono vicine e, non dimentichiamo, questa legge è stata già rinviata quattro volte.

TOGNONI. Ascoltato quanto affermato dall'onorevole Cucchi, ritiriamo la nostra proposta.

PRESIDENTE. L'obiezione dell'onorevole Cucchi mi sembra valida. La Commissione potrebbe approvare, anche, una norma programmatica di questo tipo: « Con successiva legge si provvederà ad estendere il principio agli altri fondi speciali ».

Però ci sono anche le obiezioni avanzate da altri deputati. Quella dell'onorevole Guerrini, ad esempio, il quale diceva di voler studiare quei criteri in maniera più approfondita per poter valutare bene la situazione; altre proposte intenderebbero estendere il principio generale, con preciso riferimento alla decorrenza.

Tutto ciò, comunque, mi pare che mantenga valida nella sostanza la necessità di affidare al Relatore, con i rappresentanti dei gruppi, il compito di formulare un testo esatto. Domani mattina la Commissione si riunirà in sede referente. Se gli onorevoli colleghi del Comitato ristretto volessero lavorare anche oggi, si potrebbe portare il disegno di legge all'ordine del giorno di domani mattina perché si abbia un testo sul quale si arrivi ad una votazione. Nel frattempo potremmo procedere all'esame degli altri articoli.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei fare una proposta. La Commissione all'unanimità ha riconosciuto la urgenza di questa legge, ma, per quanto noi ci proponiamo di lavorare domattina, possono pur sempre sopraggiungere delle difficoltà, per cui, se possibile, proporrei di decidere oggi la questione dei telefonici. In che modo? Mi pare che la Commissione sia d'accordo sulla necessità di introdurre questo principio per i telefonici. Si potrebbe stabilire una decorrenza per le trattenute, per esempio dal 1° gennaio 1968, ed in questo lasso di tempo si procederebbe a perfezionare l'iniziative legislativa per estendere il principio anche ad altri trattamenti pensionistici. La decorrenza posticipata avrebbe il vantaggio di non creare sperequazioni e ci permetterebbe di varare subito questo testo.

PUCCI EMILIO. Sono pienamento d'accordo con quanto hanno detto il signor Ministro e l'onorevole Cucchi sulla necessità di approvare questa legge. Trovo però che il principio che stiamo stabilendo per i telefonici è importantissimo. In alcuni Paesi, per esempio la Danimarca, la pensione ai cittadini che hanno raggiunto una determinata età è uguale per tutti, esattamente trentamila lire, aumentabile soltanto nel caso in cui i cittadini siano nullatenenti o versino in particolare situazione di disagio. Si dà cioè una pensione bassa a chi ha e una pensione alta a chi non ha possibilità finanziarie. Perché dunque non prendere esempio da Paesi che sono avanzatissimi in questo campo? Nel nostro paese, invece, si conservano privilegi che potremmo dire di carattere feudale, a favore di soggetti che hanno magari possibilità.

BIAGINI. La critica che è stata fatta anche da parte nostra al Governo è stata sempre quella di prelevare dei fondi e utilizzarli per settori diversi da quelli per i quali gli stessi erano stati destinati. Secondo me, la nostra posizione dovrebbe essere quella di mantenere questo prelievo nella misura che è stata indicata in questa sede, sempre rimanendo però nell'ambito del Fondo per aumentare le pensioni che sono più basse. Dai dati in nostro possesso vedo, per esempio, che le pensioni medie del 1965, per il Fondo telefonici, sono di 762.934 lire annue, altra soluzione potrebbe essere quella di trasferire detta somma al fondo adeguamento pensioni. A parte poi il problema delle spese di amministrazione, ammontanti a 5 miliardi e 59 milioni.

Sono d'accordo invece che si debba stabilire un « plafond », massimo, specie quando vediamo che qualcuno percepisce pensioni di un milione e mezzo o di un milione e 800 mila lire, cui va aggiunto un decimo per ogni familiare a carico. Tutto questo, per evitare che una sola persona riesca a percepire, in un mese, quella che è la media di tre anni di pensione.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Biagini, vorrei dirle soltanto una cosa: di stare attenti a stabilire una norma che sia abbastanza semplice e che non venga ad alterare princìpi che si sono stabiliti; comportarsi in maniera diversa significherebbe soltanto complicare le cose.

PRESIDENTE. Il Relatore, tenendo conto del testo presentato dal Governo e delle os-

servazioni emerse dal dibattito, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

« I titolari di pensione del fondo speciale di previdenza per gli addetti ai servizi di telefonia, di importo annuo compreso fra 7 milioni e 200 mila lire e 12 milioni di lire, sono tenuti a versare con decorrenza 1° gennaio 1968 al Fondo speciale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 16 per cento della pensione percepita.

Per la parte di pensione eccedente i 12 milioni e fino a 18 milioni è dovuto al Fondo sociale un contributo pari al 32 per cento di detta eccedenza.

Per la parte di pensione eccedente i 18 milioni di lire annui è dovuto al Fondo sociale un ulteriore contributo pari al 48 per cento.

L'importo annuo delle pensioni soggette alla ritenuta di cui al primo comma non può comunque essere inferiore ai 7 milioni 200 mila lire.

Il contributo di solidarietà di cui al presente articolo è trattenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in sede di liquidazione della pensione ed è versato direttamente dal medesimo Istituto al Fondo predetto ».

BORRA. A questo punto mi sembra che non sia più valido il discorso di prima, perché se tutto rimane fissato così, non c'è più materia di discussione.

PRESIDENTE. È stato detto che la nuova legge potrà modificare anche queste decisioni.

TOGNONI. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, sono stato io a sollevare per primo questo problema, mentre la legge stava praticamente per essere approvata. L'onorevole Borra dovrebbe adesso accettare un richiamo a considerare la novità che ci accingiamo a introdurre. Anch'io, quando ho sentito quelle cifre e non avevo ben capito il meccanismo, ho pensato a una sospensione, ma dopo i chiarimenti che sono stati dati mi sono convinto che non è il caso di insistere.

Certo, rimane il fatto che il punto di partenza è fissato a 7 milioni e 200 mila lire; l'importante tuttavia è cominciare a stabilire un principio, il quale poi – siamo tutti d'accordo – non varrà solo per i telefonici, ma per tutte le altre categorie. Stabiliamo quindi l'impegno che non ci riteniamo vincolati per la norma generale, né per quanto riguarda le destinazioni che qui si vengono a stabilire (Fondo sociale), né per quanto riguarda le percentuali (che pure possono essere rivedute, magari anche dal punto di partenza). Se questa condizione viene unanimemente stabilita, io non posso che ritirare tutte le mie obiezioni e le mie riserve e dire: approviamo questo articolo, anche se imperfetto. Ci riserviamo di modificarla in seguito. Quello che conta, a mio giudizio, è che intanto venga affermato un principio.

PUCCI EMILIO. Non vi è dubbio che la presente legge provocherà delle reazioni, scatenerà interessi da ogni parte della burocrazia statale. Cambiare la norma, renderla più severa, io penso sarà molto difficile. L'importante quindi è che la questione venga studiata in modo approfondito, per non doverla modificare dopo le reazioni che si saranno scatenate. Chiedo quindi almeno un giorno di tempo.

PRESIDENTE. Saremmo al punto di prima, perché ci vuole qualche tempo per stabilire con esattezza quali sono i fondi di previdenza, ai quali va applicata questa norma. Non possiamo reperire tutti gli elementi nello spazio di un giorno e, poiché urge l'approvazione della legge, e d'altra parte il disegno di legge deve passare all'altro ramo del Parlamento, la pregherei, onorevole Pucci, di aderire a questo principio.

PUCCI EMILIO. In tal caso sono d'accordo con lei. Se però ci fosse la possibilità di rivedere la questione in poco tempo, insisto nel dire che sarebbe opportuno legiferare con maggiore riffessione.

GUERRINI GIORGIO. Il modo con cui legiferiamo non è del tutto sodisfacente. Comunque, con l'esplicita riserva di rivedere le percentuali, l'importo minimo da cui si parte e la destinazione dei fondi, ritiro le mie obiezioni.

CENGARLE, *Relatore*. Non posso che prendere atto di quanto è stato detto. Concordo sulla necessità di approvare la legge in giornata, dato l'interesse con il quale il provvedimento è atteso.

Per una questione di obiettività devo far rilevare all'onorevole collega Tognoni che il problema delle alte pensioni è stato sollevato dal sottoscritto, nella sua qualità di Relatore, chiedendo un ulteriore esame in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, con riserva di coordinamento, il testo dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

A fronte dell'articolo 11 non esistono ulteriori emendamenti. Riterrei, però, opportu-

na una migliore formulazione, di cui do lettura:

ART. 11.

(*Contributi*)

Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo per effetto dei miglioramenti previsti dalla presente legge, si provvede:

a) con la utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo disponibile alla data del 31 dicembre 1964;

b) con la istituzione di un contributo suppletivo pari al 2 per cento della retribuzione imponibile, dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1965, per la durata di cinque anni, per far fronte agli aumenti del trattamento di pensione di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, primo comma, della presente legge;

c) con la elevazione del contributo ordinario di cui all'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, dal 17 per cento al 19 per cento della retribuzione imponibile, con effetto a partire dal 1° gennaio 1966, per far fronte al miglioramento del trattamento di riversibilità e per il finanziamento del sistema di adeguamento delle pensioni, di cui agli articoli da 3, secondo comma, a 9 della presente legge.

Il contributo suppletivo di cui alla lettera *b*) del precedente comma è escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non è dovuto nei casi di riscatto previsti dal'articolo 10 della legge stessa, integrato dall'articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonché nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti dall'articolo 21 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione i successivi articoli 12 e 13, ai quali non sono proposti emendamenti:

ART. 12.

(*Riparto dell'onere contributivo*)

A decorrere dal 1° gennaio 1965, il contributo complessivamente dovuto al Fondo è ripartito come segue:

a) fino al 18 per cento, per tre quarti è posto a carico dei datori di lavoro e per un quarto a carico dei lavoratori;

b) per la parte eccedente il 18 per cento, per due terzi è posto a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.

Con effetto a partire dal 1° gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell'articolo 8, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nonché nell'articolo 3, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1962, n. 1790.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Adeguamento dei contributi dovuti al Fondo*)

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14.

ART. 14.

(*Esclusione dalla iscrizione al Fondo*)

All'articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) i titolari di pensione diretta a carico del Fondo ».

L'onorevole Relatore propone di sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 14.

(*Non è approvato*).

Poiché agli articoli 15, 16 e 17, non sono stati presentati emendamenti, darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 15.

(*Retribuzione soggetta a contributo*)

L'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

a) stipendio o salario contrattuale;

b) aumenti periodici di anzianità;

c) assegni di merito e *ad personam;*

d) indennità di contingenza;

e) indennità di connessione con le maestranze;

f) tredicesima mensilità o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione ».

(*È approvato*).

ART. 16.

(*Regolarizzazione contributiva delle assenze*)

I primi tre commi dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono sostituiti dai seguenti:

« In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale abbia ripreso servizio e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione, può chiedere di versare, per tutta o parte dell'assenza stessa, il contributo o la quota di contributo che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.

Nel caso contemplato dall'articolo 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta nel termine di cui al comma precedente.

È in facoltà dell'azienda da cui l'iscritto dipende, previa richiesta dallo stesso inoltrata entro il suddetto termine, di provvedere direttamente alla regolarizzazione delle assenze, integrando la normale contribuzione dovuta al Fondo e addebitando all'iscritto medesimo il relativo contributo o quota di contributo. In tal caso l'azienda è tenuta a comunicare al Fondo entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli iscritti per i quali sia avvenuta la regolarizzazione, indicando, per ciascuno di essi, il periodo di assenza e il relativo contributo versato ».

(*È approvato*).

ART. 17.

(*Anticipato collocamento in pensione: utilizzazione dei posti rinunciati*)

Dopo il terzo comma dell'articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è inserito il seguente:

« Eventuali rinunce da parte di richiedenti inclusi nella predetta aliquota, comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro quattro mesi dalla data di notificazione di cui al secondo comma, daranno diritto all'anticipata liquidazione della pensione ad altrettanti assicurati che, nell'ordine di graduatoria, seguano immediatamente l'ultimo degli inclusi nell'aliquota dell'anno ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18, facendo presente che il Relatore ne propone la soppressione in correlazione con quella già votata per l'articolo 14:

ART. 18.

(*Corresponsione della pensione a pensionati rioccupati*)

All'articolo 16 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è aggiunto il seguente comma:

« La corresponsione della pensione non subisce interruzione per effetto di eventuale rioccupazione del pensionato alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 5 ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 18.

(*Non è approvato*).

Do lettura dei successivi articoli del disegno di legge, che, non essendo proposti emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 19.

(*Anticipato collocamento in pensione: supplemento di pensione*)

L'articolo 29 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« In caso di anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia, all'iscritto in favore del quale risultino contributi debitamente versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è anche dovuto, a carico del Fondo e con la medesima decorrenza della pensione per vecchiaia, un supplemento di pensione, ch'è calcolato, quale che sia il numero dei contributi versati o accreditati, con i medesimi criteri indicati, per la determinazione della misura della pensione supplementare a carico dell'assicurazione predetta, dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il supplemento di pensione di cui al precedente comma non è reversibile ai superstiti ed è corrisposto fino al termine del mese in cui il pensionato raggiunga l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi del-

le norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i supestiti ».

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Contributi omessi e prescritti: costituzione di rendita vitalizia*)

Il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La costituzione della rendita si effettua versando al Fondo la riserva matematica calcolata con riferimento all'età del lavoratore al momento della domanda, tenendo conto della pensione o della maggior quota della pensione complessiva che sarebbe acquisita dal lavoratore per effetto della regolarizzazione del periodo di omessa contribuzione.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario, il versamento della riserva matematica dà luogo al riconoscimento dei contributi, a favore del lavoratore, pari a quelli che avrebbero dovuto essere versati per il periodo regolarizzato.

Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente articolo, si intendono richiamate le norme di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La domanda di regolarizzazione, corredata dalla documentazione probatoria, deve essere presentata al Fondo di previdenza ed il suo accoglimento è condizionato al parere favorevole del Comitato di vigilanza del Fondo stesso.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Riapertura di termini per riscatto e regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione*)

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, integrato dallo articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, numero 1790, o che non si siano potuti avvalere di tale facoltà per avere conseguito l'iscrizione al Fondo anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 1450, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati nel citato articolo 10, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 7 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalità indicate nell'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, può chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza mediante versamento dei contributi determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Cengarle e Cucchi hanno presentato il seguente articolo 22 aggiuntivo, che pongo in votazione:

ART. 22 (aggiuntivo)

(*Accertamenti dell'invalidità e della inabilità. Ricorsi*)

Il secondo comma dell'art. 19 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostitutito dal seguente:

« L'accertamento dell'invalidità e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio o della inabilità, è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso, l'accertamento predetto è demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza ».

Il secondo comma dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

« Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidità o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilità, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte ».

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sul disegno di legge:

« Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti, nonché ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro ». (*Approvato dal Senato*).

Presenti 27
Astenuti 9
Votanti 18
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 17
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3989, risultano assorbite le proposte di legge Ceruti Carlo e Zanibelli n. 892, Ceruti Carlo ed altri n.3737, Cruciani e Roberti n. 3781.

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Berlinguer Mario, Bianchi Fortunato, Borra, Cassandro, Cengarle, Cocco Maria, Franzo, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Piccinelli, Prearo, Pucci Emilio, Russo Spena, Stella, Veronesi, Zanibelli.

Si sono astenuti:

Abenante, Alini, Biagini, Di Mauro Luigi, Rossinovich, Sacchi, Scalia, Tognoni, Venturoli.

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 » (3866).

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Alini, Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Cucchi, Di Mauro Luigi, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Napoli, Prearo, Pucci Emilio, Rossinovich, Russo Spena, Piccinelli, Sacchi, Scalia, Tognoni, Venturoli, Zanibelli.

Sono in congedo:

De Marzi Fernando, Ferioli, Sabatini.

La seduta termina alle 12,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO